

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2618)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4379)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1967*

Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di brevetto militare di pilota di elicottero ed agli ufficiali dei Corpi predetti muniti di brevetto militare di osservatore dall'aeroplano i quali siano addetti a reparti di volo e svolgano effettiva attività di volo, è attribuita una indennità mensile di aeronavigazione di lire 15 mila.

La predetta indennità è aumentata per ogni ora di volo, di lire 2.000 con il limite di un importo complessivo di lire 54 mila per gli ufficiali e di lire 45 mila per i sottufficiali.

Art. 2.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, muniti di brevetto militare di specialista di elicottero, i quali siano addetti a reparti di volo e svolgano effettiva attività di volo, è attribuita una indennità mensile di volo di lire 5.000.

L'indennità predetta è aumentata per ogni ora di volo di lire 700 con il limite di un importo complessivo di lire 16.000 per gli ufficiali, di lire 15.000 per i sottufficiali e di lire 14.000 per i graduati e militari di truppa.

Art. 3.

Le indennità di cui al primo comma degli articoli 1 e 2 sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, stabilite dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Art. 4.

Al personale addetto ai reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per quanto riguarda la razione viveri in contanti e, per la parte riguardante il trattamento tavola, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni; l'applicazione delle citate disposizioni è subordinata alla condizione che i reparti di volo siano costituiti presso gli aeroporti e che il personale addetto sia impiegato presso gli aeroporti stessi.

Art. 5.

Al rilascio dei brevetti indicati agli articoli 1 e 2 ed alla abilitazione all'esercizio di volo provvede l'Aeronautica militare, la quale, ricorrendone le circostanze, può disporre il ritiro del brevetto o sospendere temporaneamente dall'attività di volo il titolare dello stesso.

L'Aeronautica militare provvede, inoltre, al controllo della circolazione aerea, alla determinazione delle procedure e delle norme inerenti a tale circolazione, nonché alla organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo, salva la facoltà da parte del Ministero dell'interno e della Guardia di finanza di utilizzare gli elicotteri per urgenti e contingenti necessità di servizio.

All'Aeronautica militare competono, altresì, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri e delle altre Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le norme relative alla disciplina dell'attività di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti, degli ufficiali osservatori dall'aero-

plano e degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicottero del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, saranno stabilite d'intesa con l'Aeronautica militare.

Art. 6.

Al personale del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che frequenta corsi di pilotaggio o corsi di osservazione aerea spettano le indennità previste per il personale dell'Aeronautica militare che frequenta gli stessi corsi dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Al personale del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non avente diritto ad indennità mensile di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 1 e 2, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta per ogni ora o frazione di ora di volo l'indennità prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Il trattamento economico di cui alla presente legge non è cumulabile, per il personale del Corpo della guardia di finanza, con gli assegni di imbarco e di navigazione.

Art. 7.

Per il periodo di effettivo impiego in servizio di volo e limitatamente alle indennità di cui al primo comma degli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge si applicano anche al personale di cui alle leggi 31 otto-

bre 1961, n. 1169, e 13 maggio 1961, n. 469, addetto al servizio elicotteri della Protezione civile e dei Servizi antincendi ed al personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e della Azienda di Stato delle foreste demaniali, il quale sia in possesso del brevetto di pilota commerciale di elicottero o del certificato di specialista di elicottero.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 41.712.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'anno finanziario 1967, per lire 3.600.000 e per lire 3.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli 1320 e 1663, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 32.112.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 3.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 103 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

All'onere stesso, per gli esercizi finanziari successivi, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.